

Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 21/09/2021

*Giudice Monocratico: **TOSETTI MARTINA**. P.M. (Conf.)*

REATI CONTRO LA PERSONA – OMICIDIO COLPOSO – OMICIDIO STRADALE – COLPA
– CONCORSO DI CAUSE – Fattispecie.

Il conducente di un veicolo risponde penalmente, in caso di investimento di un pedone, anche quando risulti accertato un comportamento colposo di quest'ultimo, qualora detto comportamento non si configuri, per i suoi caratteri, come una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento (in applicazione di tale principio, il giudice ha ritenuto non esente da responsabilità penale per il reato di cui all'art. 589 *bis*, comma 1, c.p. – concludendo, però, per l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 589 *bis*, comma 7, c.p. – il conducente di un veicolo che, circolando a velocità non commisurata alle situazioni ambientali, cagionava la morte di un pedone presente sulla carreggiata, sebbene lo stesso con la sua condotta colposa – consistente nello scendere dal proprio veicolo fermo sulla carreggiata, in orario notturno, senza indossare giubbotto o bretelle retro riflettenti – avesse contribuito a determinare l'evento).

Riferimenti normativi: art. 589 *bis*, commi 1 e 7, c.p., art. 41, comma 1, c.p.